

Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

del 15 ottobre 2001

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

sentita l'Amministrazione federale delle finanze,

visto l'articolo 14 dell'ordinanza del 6 marzo 2000¹ sul Fondo di smaltimento delle
scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Contributi

¹ Gli esercenti adempiono il loro obbligo di contribuire mediante:

- a. contributi annui durante l'esercizio;
- b. la compensazione del disavanzo.

² I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto in base ai presunti costi di smaltimento. I costi di smaltimento sono definiti secondo principi unitari e in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

³ Il calcolo si fonda su un modello attuariale.

⁴ I presunti tassi di interesse annuo e di rincaro sono fissati dalla commissione amministrativa (commissione).

Art. 2 Capitale accumulato

¹ I diritti dell'esercente tenuto a versare i contributi sul capitale accumulato sono costituiti:

- a. dai depositi effettuati per il corrispondente impianto;
- b. dalla partecipazione agli utili;
- c. dal valore nominale dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

² Sono dedotti dal capitale accumulato:

- a. i pagamenti effettuati dal Fondo a favore dell'impianto;
- b. la quota di costi amministrativi corrispondente all'impianto in questione.

RS 732.014.1

¹ RS 732.014

³ La partecipazione agli utili comprende gli interessi semplici e composti nonché i profitti e le perdite sul patrimonio del Fondo. Essa è calcolata per ogni esercente entro il 31 dicembre dell'anno contabile e versata o addebitata sul suo conto.

Art. 3 Costi amministrativi

¹ Per costi amministrativi si intendono in particolare:

- a. le diarie e le indennità per i membri della commissione;
- b. le spese del segretariato;
- c. i costi di gestione del patrimonio (comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari);
- d. le spese peritali;
- e. le spese dell'Ufficio federale dell'energia per le attività di sorveglianza sul Fondo;
- f. le spese decise dalla commissione;
- g. le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico del Fondo.

² I costi amministrativi sono calcolati per ogni esercente entro il 31 dicembre dell'esercizio contabile e addebitati sul suo conto.

Sezione 2: Fissazione e forma dei contributi annui

Art. 4 Fissazione

¹ All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la commissione fissa i contributi annui sulla base dei presunti costi di smaltimento. Se il nuovo calcolo dei costi di smaltimento presenta notevoli differenze rispetto all'ultimo calcolo, la commissione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia.

² Se, in seguito all'evoluzione dei mercati finanziari, il capitale accumulato differisce dal valore teorico all'interno di un margine di oscillazione fissato dalla commissione, i contributi annui rimangono invariati.

³ Gli esercenti tenuti a versare i contributi possono corrispondere anticipi.

Art. 5 Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie

¹ La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni esercente tenuto a versare i contributi, un quarto del capitale accumulato.

² Gli esercenti che intendono versare i loro contributi sotto forma di contratti di assicurazione o garanzie devono farne richiesta alla commissione.

Art. 6 Valuta

I depositi si effettuano di regola in franchi svizzeri. La commissione decide in merito alle eccezioni su richiesta degli esercenti.

Art. 7 Contratti di assicurazione e garanzie

¹ I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere considerati alla stregua di contributi se:

- a. garantiscono al Fondo il diritto incondizionato e irrevocabile di disporre;
- b. il diritto del Fondo nei confronti dell'assicuratore o del garante non si estingue qualora l'esercente disattenda i propri obblighi verso questi ultimi;
- c. l'assicuratore o il garante offre garanzia di solvibilità a lungo termine;
- d. l'assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al suo diritto di recedere dal contratto in virtù degli articoli 6, 54 e 55 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto di assicurazione.

² Non sono riconosciuti in particolare:

- a. i diritti che sorgono soltanto in caso di spegnimento conseguente a un incidente;
- b. i diritti che non sorgono in caso di spegnimento conseguente a un incidente;
- c. le garanzie degli esercenti tenuti a versare i contributi.

³ Se le premesse non sono più soddisfatte a causa dell'insolvenza dell'assicuratore o del garante, la commissione revoca il suo riconoscimento. L'esercente tenuto a versare i contributi deve concludere entro sei mesi, previa approvazione della commissione, una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia oppure versare entro un anno sotto forma di deposito il contributo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie.

⁴ In caso di disdetta dell'assicurazione o della garanzia, l'esercente tenuto a versare i contributi deve corrispondere sotto forma di deposito il contributo finora coperto con contratti di assicurazione o garanzie entro il termine di disdetta.

⁵ È fatto salvo l'articolo 5 capoverso 1.

Sezione 3: Diritti degli esercenti

Art. 8 Finanziamento delle misure di smaltimento

¹ Gli esercenti trasmettono per pagamento al segretariato le fatture concernenti le spese di smaltimento.

² Il segretariato esamina le fatture dal punto di vista formale e provvede a pagarle mediante il Fondo entro i termini fissati.

³ L'esercente può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o sui suoi contratti di assicurazione e sulle sue garanzie.

² RS 221.229.1

Art. 9 Rimborsi all'esercente che adempie l'obbligo di smaltimento

¹ La commissione decide di rimborsare l'eccedenza, a condizione che l'esercente abbia interamente adempiuto i suoi obblighi di smaltimento. L'eventuale eccedenza è rimborsata entro un termine adeguato e in considerazione della struttura degli investimenti.

² Il rimborso avviene se l'esercente dichiara di non avere altri diritti nei confronti del Fondo.

Sezione 4: Amministrazione

Art. 10 Compiti della commissione

¹ Nell'ambito del mandato conferitole in base all'articolo 12 dell'ordinanza sul Fondo di smaltimento, la commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanziario e il preventivo per i costi di smaltimento;
- b. esamina i costi amministrativi e di smaltimento e li addebita al Fondo;
- c. autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi;
- d. fissa i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali come pure le relative condizioni e direttive;
- e. sceglie gli uffici di deposito e l'organo di revisione e nomina i gestori patrimoniali.

² La commissione vigila sull'operato del segretariato e degli specialisti da essa consultati.

Art. 11 Restrizioni all'investimento

Le risorse finanziarie del Fondo non possono essere investite in imprese degli esercenti tenuti a versare i contributi e in imprese il cui attivo è investito prevalentemente in centrali nucleari.

Art. 12 Contabilità

¹ L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

² La contabilità del Fondo è tenuta conformemente agli articoli 957-964 del Codice delle obbligazioni³. Il bilancio e il conto d'esercizio informano sullo stato patrimoniale e sui risultati annui del Fondo.

³ RS 220

³ I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valutazione dei depositi.

⁴ La commissione pubblica il rendiconto annuale entro sei mesi dalla chiusura dei conti.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 13

Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

15 ottobre 2001

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

3092